

FONDO DI SOLIDARIETA' PER CHI PERDE IL LAVORO

REGOLAMENTO

Art. 1 Premesse – Istituzione del Fondo

L'attuale grave situazione economica, produttiva e finanziaria del nostro paese produce pesanti risvolti negativi sull'occupazione e conseguentemente sulla vita quotidiana di numerose famiglie di lavoratori dipendenti ed autonomi (d'ora in avanti "lavoratori").

Per questo la nostra comunità realizza, in diversi ambiti di volontariato, varie forme di solidarietà.

In questo contesto l'Amministrazione comunale ha costituito un Fondo di solidarietà per chi perde il posto di lavoro (d'ora in avanti "Fondo") e si trova in particolare situazione di difficoltà economica.

Il Fondo è costituito da:

1. risorse proprie dell'Ente
2. il 25% dell'indennità degli Amministratori

Il Fondo, inizialmente costituito come in premessa, potrà essere incrementato con il contributo volontario di privati cittadini, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Aziende pubbliche o private che intendano aderirvi.

Art. 2 Scopo e caratteristiche del Fondo

- a. lo scopo del Fondo è esprimere un segno di solidarietà ai lavoratori che in questo periodo abbiano perso il lavoro e si trovino in particolare situazione di difficoltà economica.
Questo si concretizza attraverso l'erogazione di un contributo economico per un importo massimo di € 1.000,00 compatibilmente con la disponibilità delle risorse, ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento.
- b. L'erogazione di tale contributo avverrà in unica soluzione o mediante rate il cui numero ed importo saranno stabiliti di volta in volta.
- c. L'importo attribuito sarà definito tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5.
- d. L'erogazione del contributo sarà revocata al venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 o in caso di riscontro oggettivo di false dichiarazioni del richiedente, fatta salva, in questo caso, la possibilità di ricorso legale.

Art. 3 Gestione del Fondo

L'organizzazione e le procedure di erogazione del Fondo sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale di Monastier di Treviso.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune è incaricato della raccolta e dell'assistenza tecnica alla compilazione delle domande redatte secondo lo schema predisposto ed allegato sub lett. a) al presente regolamento.

L'accoglimento della domanda o il diniego saranno comunicati ai beneficiari.

Della gestione è prodotto e reso pubblico un rendiconto nel quale compariranno:

- a) i contributi versati, in forma anonima, se richiesto
- b) le domande accolte senza alcun riferimento ai beneficiari
- c) qualora possibile, l'indicazione degli elementi assunti nella valutazione delle domande.

Art. 4 Requisiti d'accesso al Fondo

Possono risultare beneficiari del Fondo coloro che si trovano in una situazione di disagio economico dovuta alla perdita del posto di lavoro e che presentino i seguenti requisiti:

1. in ordine alla situazione lavorativa – perdita del lavoro da almeno un anno alla data di presentazione della domanda:
 - a) perdita di un lavoro di qualsiasi tipologia, a tempo determinato o indeterminato per cause diverse da: dimissioni volontarie, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare, esclusa l'ipotesi che il lavoratore abbia impugnato il provvedimento ed il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo adottati dal datore di lavoro
 - b) mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro a termine
 - c) in entrambi i casi precedenti vi rientrano i lavoratori dipendenti che a tale data abbiano maturato un periodo lavorativo di almeno tre anni, con uno o più contratti anche non continuativi, nel corso dei cinque precedenti

- d) cessazione della propria attività di lavoro autonomo in ragione della crisi
2. possedere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad euro 13.000,00
3. non essere proprietari o comproprietari di beni immobili o titolari di altri diritti reali su beni immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale del richiedente o destinata al coniuge e/o fratelli e sorelle e/o ai figli, purchè questi soggetti non siano titolari di altri diritti reali su beni immobili
4. possedere nel corso dell'anno o comunque del semestre precedente la domanda, un reddito da lavoro (dipendente e/o autonomo) non superiore a euro 4.000,00
5. avere la residenza legale nel comune di Monastier di Treviso da almeno tre anni e fino alla completa erogazione del contributo.
6. L'iscrizione al Centro per l'Impiego di riferimento da almeno sei mesi (dichiarazione di disponibilità a'sensi del D.Lgs. 181/2000 resa entro la data di presentazione della richiesta di contributo – questo requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi)
7. I requisiti su riportati devono essere posseduti in modo cumulativo

Art. 5 Criteri di priorità

Ai fini della determinazione di un'eventuale graduatoria conseguente ad un numero di domande eccedente l'importo del fondo disponibile, si stabiliscono i seguenti criteri di priorità:

1. famiglia priva di redditi, in presenza di mutuo o affitto
2. famiglia monoparentale con figli a carico
3. presenza di figli minori o equiparati
4. numero di figli a carico
5. ridotte capacità lavorative del richiedente

Art. 6 Esclusioni

Non possono accedere al Fondo coloro che:

1. all'atto della domanda:
 - a) godano di ammortizzatori sociali di qualsiasi natura (ad esempio Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Straordinaria, Mobilità retribuita, Indennità di disoccupazione ecc.)
 - b) siano risultati beneficiari nei 12 mesi precedenti, di contributi in denaro derivanti da Fondi straordinari di solidarietà gestiti da Enti Pubblici o privati
2. durante il periodo intercorrente tra la domanda e l'erogazione del contributo perdano anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 4

Art. 7 Procedura per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici del Fondo

1. I requisiti richiesti sono espressi nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione).
2. Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 - a) dichiarazione di disponibilità rilasciata dal Centro per l'Impiego (per i lavoratori dipendenti)
 - b) copia della lettera di licenziamento (per i lavoratori dipendenti)
 - c) documentazione attestante l'avvenuta cessazione del lavoro autonomo
 - d) è indispensabile essere in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità
3. E' possibile presentare un'unica richiesta di accesso al Fondo all'interno della medesima famiglia anagrafica, anche nel caso in cui più di un membro di tale nucleo sia in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8 Esame e verifica delle domande

Le domande saranno esaminate a cadenza quadrimestrale.

Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, gli uffici provvederanno alla verifica dei dati forniti con i criteri previsti dall'art. 43 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Art. 9 Estinzione del Fondo

Si dovrà mantenere una dotazione minima di euro 1.000 quale fondo di garanzia.

Il Fondo si estingue per esaurimento delle risorse disponibili e comunque con atto proprio dell'Amministrazione comunale.

Le domande che fossero già presentate, dovranno essere considerate inammissibili né valutabili a causa dell'estinzione del Fondo.

Art. 10 Aspetti non disciplinati

Quanto non disciplinato dal presente Regolamento sarà deciso insindacabilmente, secondo le finalità del Fondo e nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e solidarietà.